



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE

Ufficio del Giudice Sportivo

SENTENZA N.1/2025

Il Giudice Sportivo, avv. Davide Benvegnù, all'udienza del 24.03.2025, nel pronunciarsi sul capo di incolpazione formulato dal Procuratore Federale, nei confronti di Ariana Cimpoi, nata a Vicenza il 03.05.2006, residente a Costabissara (VI), via Cavour n. 50, cf CMPRNA06E43L840P, budopass n.15180, accusata della violazione p. e p. dall'art. 2 n.2 del vigente Regolamento di Giustizia e dall'art. 8 n.2 dello Statuto della Fik, *"perchè, in data 15 dicembre 2024, durante lo svolgimento della gara Golden Cup di Casalgrande, pur essendo tesserata presso la "Shotokan Shin Dojo ASD", indossava la tuta della "ASD Sport Planet" di Cervignano del Friuli e con questa indosso saliva sul podio per la premiazione, insieme agli atleti di tale sodalizio, venendo in tal modo meno al principio di lealtà e rettitudine sportiva, in quanto tesserata - per come già detto - con la "Shotokan Shin Dojo ASD" con budopass n.15180"*., all'esito dell'odierna udienza, esaminati gli atti, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpato venisse inflitta la squalifica per mesi dodici, senza concessione delle attenuanti generiche, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il fatto, così come descritto dal Procuratore Federale nel capo di incolpazione, ha trovato piena conferma vuoi dalla segnalazione inoltrata a mezzo mail in data 16.12.2024 dalla ASD Shotokan Shin Dojo, vuoi dalla successiva comunicazione dd. 20.02.2025 inviata dalla medesima ASD, vuoi dallo screenshot di una fotografia postata sui social che raffigura, tra gli altri, l'atleta Cimpoi sul podio con indosso la tuta della ASD Sport Planet di Cervignano, vuoi, da ultimo, dalle osservazioni fatte pervenire alla Fik dall'incolpata. Fatta questa premessa si deve decidere se il comportamento per cui è processo costituisca o meno un illecito disciplinare. Ebbene, la risposta è: certamente sì!

Invero, in tutti gli sport ma in particolar modo nell'ambito delle arti marziali, il senso di appartenenza alla propria Società e il rispetto dei suoi colori costituiscono un valore assoluto. Nel karate, oltretutto, il rispetto nei confronti del proprio Sensei costituisce il primo dovere di ogni praticante tale disciplina.

Proprio per tale motivo il comportamento dell'atleta Ariana Cimpoi costituisce una gravissima violazione dei principi di lealtà e rettitudine sportiva. Peraltro successivamente alla commissione dell'illecito in questione costei non ha neppure inteso formulare le proprie scuse al proprio Maestro!

Ciò premesso, questo Giudice ritenuto provato l'illecito così come descritto nell'incolpazione formulata dal Procuratore Federale,

CONDANNA

Ariana Cimpoi, senza la concessione delle attenuanti generiche in ragione anche del comportamento tenuto successivamente al fatto, alla pena di mesi otto di squalifica. Così deciso in Trieste il 24.03.2025.

Depositata in Segreteria il 02.05.2025

Il Giudice Sportivo
avv. Davide Benvegnù